



U.O.C. Risorse Umane

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 692 DEL 03/06/2025

Oggetto: **autorizzazione ad usufruire del congedo straordinario ai sensi dell'art 42 comma 5 del D.lgs 151/01 e leggi successive dal 04/06/2025 al 30/06/2025 per un totale di 27 G.G dipendente matricola 2064 presso UOC Rianimazione**

IL DIRIGENTE

ATTESTATA la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati ex Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., che contengono principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro "diffusione", dichiara di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

VISTO l'art.17 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 419 del 10/08/2022, rubricata <<Autonomia funzione dirigenziale dei Dirigenti preposti alla direzione dei Dipartimenti, delle UU.OO. e dei Presidi Ospedalieri dell'A.O.R.N. "San Pio". Adozione schemi di Delibera e di Determina Dirigenziale>>

Firma Direttore U.O.C. Risorse Umane
Dott.ssa Marina Pinto
Firmato digitalmente

PREMESSO:

che la dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda afferente alla u.o Rianimazione matricola n° 2064 con il profilo di CPSI con richiesta del 26.05.2025, acquisita con prot. n. 11305 ha chiesto di poter usufruire del congedo biennale retribuito per assistenza a familiare con handicap grave (ex art. 42, comma 5, D.Lgs n. 151\2001 e s.m.i), per i seguenti periodi, per un totale di n° 27 giorni:

Dal 04/06/2025 al 30/06/2025 Giugno 2025 totale 27 G.G

ACCERTATO che l'art. 42 (Riposi e permessi per i figli con handicap grave) comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151, e s.m.i. testualmente prevede: *"Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo";*

PRESO ATTO che il sopra citato art. 42, del D. Lgs. n. 151/2001, e s.m.i., prevede inoltre:

- al comma 5-bis: "Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva

di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa ...";

- al comma 5-ter: "Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità

corrispondente all'ultima retribuzione, [... ...], e il periodo medesimo è coperto da

contribuzione figurativa; [.....]";

- al comma 5-quinquies: "Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle

ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto;

DATO ATTO che dall'esame della documentazione in atti, il dipendente in questione, risulta essere

in possesso dei presupposti richiesti per poter fruire di detto beneficio;

ACCERTATO che il dipendente di che trattasi, ad oggi non ha usufruito di detto congedo straordinario (ha fruito di complessivi 45giorni);

RITENUTO che qualora si accerti la mancanza delle condizioni in ordine ai

soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario o la mancanza delle situazioni documentate che consentono di allargare la cerchia dei familiari legittimati secondo l'ordine di priorità stabilito direttamente dalla legge, tali permessi verranno trasformati in aspettativa senza retribuzione per gravi e documentati motivi familiari ai sensi dell'art. 12, comma 8, lettera c) del CCNL del 20/09/2001 - integrativo del CCNL del 7-4-1999, del personale del comparto Sanità;

RITENUTO dunque di poter accogliere l'istanza del dipendente di questa Azienda matr. n° 2064 afferente alla UO Epidemiologia, autorizzando lo stesso, a fruire del congedo previsto dell'articolo 42, comma 5 del D. Lgs. 151/2001, per poter assistere la madre, dichiarata persona portatrice di handicap in situazione di gravità Dal 04/06/2025 al 30/06/2025 27 G.G.

DICHIARATO ED ATTESTATO CHE

- tutta la documentazione originale a supporto del presente atto è depositata e custodita presso UOC proponente;
- l'istruttoria del presente provvedimento è stata effettuata dal sottoscritto Dirigente che ne attesta la regolarità giuridico-amministrativa;
- che non sussistono motivi ostativi a procedere essendo l'atto a procedere, essendo l'atto conforme alle disposizioni di legge in materia e ai regolamenti e/o direttive dell'ente, nonché coerente con gli obbiettivi strategici individuati dalla Direzione Generale e le finalità istituzionali dell'Ente;
- l'insussistenza del conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, introdotto dalla legge 190/2012;
- il provvedimento è conforme a legge e regolamento ed è necessario per il corretto funzionamento del servizio;

Tutto ciò premesso, argomentato ed attestato il sottoscritto dirigente

DETERMINA

per tutto quanto esposto innanzi, che di seguito è dato per integralmente trascritto e confermato:

DI PRENDERE ATTO dell'istanza di congedo straordinario della dipendente matr. 2064 e, conseguentemente, collocare la stessa in aspettativa retribuita, per assistere la madre convivente, portatrice di handicap in situazione di gravità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 5, del D.L.vo 151\01, come modificato dall'art. 4, punto 1, lettera b), comma 5 del D. Lgs. 18.7.2011 n. 119, ed artt. 12, comma 8, lettera c), per un periodo Dal 04/06/2025 al 30/06/2025 27 G.G.

DI SOSPENDERE, per tutta la durata del periodo di aspettativa, come previsto dalla citata normativa, la fruizione di n. 3 giorni al mese di permesso retribuito;

DI CORRISPONDERE alla dipendente l'indennità retributiva, nei modi fissati dal combinato disposto dell'art. 42 comma 5, del D.L.vo 151\01 (come modificato dall'art. 4, punto 1, lettera b, lettera 5-ter del D.Lgs. 18.7.2011, n. 119), valutando lo stesso periodo, per intero, ai fini del trattamento di quiescenza, con attribuzione della relativa copertura contributiva;

DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 5 dell'art. dell'art. 42 del D.Lgs. 151\2001, come modificato dall'art. 4, punto 1, lettera b), comma 5- quinquies del D.Lgs. 18.7.2011 n. 119, il predetto congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto;

DI DARE ATTO che il presente congedo di giorni 27, sommato ai precedenti fruiti (giorni 0), rientra nella soglia massima di due anni nell'arco della vita;

DI TRASMETTERE copia del presente atto al collegio sindacale, al richiedente ed alle strutture interessate per l'adozione dei successivi, conseguenti adempimenti, ciascuna per la parte di rispettiva competenza;

DARE ATTO che il provvedimento de quo è immediatamente esecutivo;

DI PRECISARE altresì, che il trattamento giuridico, economico, e previdenziale del dipendente in parola sarà disciplinato secondo quanto innanzi precisato

La presente determinazione e' immediatamente eseguibile

L'estensore

Jessica Esposito

**Il Direttore della
U.O.C. Risorse Umane**

Dott.ssa Marina Pinto

Firmato digitalmente